

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^aSEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 149/CGF– RIUNIONE DEL 2 GENNAIO 2014**

COLLEGIO

Prof. Mario Serio– Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Serapio De Roma, Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro – Componenti; – Dr. Carlo Bravi; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.S. CAIRA AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3;**
- **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**
- CON EVENTUALE INDENNIZZO A SOCIETÀ OSPITATA PER SPESE DOCUMENTATE PER ASSICURARE REGOLARITÀ GARA, INFLITTE SEGUITO GARA CAIRA/LUDOS DEL 1.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 4.12.2013)

In relazione alla gara Caira/Ludos del Campionato Nazionale Femminile di Serie B in programma il 1.12.2013 il Giudice Sportivo comminava la perdita della gara con il punteggio di 0-3, 1 punto di penalizzazione, nonché l’eventuale indennizzo alla società ospitata per le spese sostenute a carico della Associazione Sportiva Caira Femminile <<Per non aver reso possibile disputare la gara in quanto il campo si presentava non in condizioni di poter giocare per un innalzamento del manto erboso sintetico di circa 5 metri dal calcio d’angolo sino alla linea laterale. Tale anomalia indica chiaramente il cattivo stato del terreno di gioco a prescindere da eventi atmosferici; come precisato anche dall’arbitro nella e-mail fatta pervenire presso il Dipartimento Calcio Femminile alle ore 12,30>> (Com. Uff. n. 43 del 4.12.2013).

Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso la A.S. Caira Femminile, in persona del Presidente p.t. Sig. Alessandro Oliva, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluca Giannichedda, presso il cui studio in Cassino, via Enrico De Nicola, ha eletto domicilio.

La associazione sportiva ricorrente ritiene il provvedimento impugnato assolutamente ingiusto ed illegittimo oltre che illogico e carente di motivazione in quanto <<il parziale innalzamento del manto erboso sintetico, così come rammostrato nelle fotografie che si allegano in copia, è riconducibile a cause di forza maggiore e/o caso fortuito che esonerano, pertanto, la società istante da qualsivoglia responsabilità in ordine al mancato svolgimento della gara di campionato.>>

Aggiunge nella memoria la ricorrente che l’impianto sportivo dove la A.S. Caira è solita disputare le gare casalinghe è stato oggetto di avverse condizioni metereologiche (raffiche di vento a 120 km/h) abbattutosi sulla zona tra la notte del 30.11. e 1.12. 2013 – come attestato dal Sindaco del Comune di San Pietro Infine e inducendo la Protezione Civile ad allertare la Prefettura di Caserta – impedendo qualunque intervento tempestivo per ripristinare il manto erboso danneggiato.

In conclusione, la A.S. Caira Femminile chiede, in via principale, l’annullamento delle sanzioni comminate e la ripetizione della gara (della quale si assumerebbe tutte le spese di

soggiorno sostenute dalla società ospitata) o, in subordine, l'annullamento della penalizzazione del punto in classifica.

Preliminarmente in rito deve riconoscersi l'ammissibilità del reclamo anche se non preceduto dal preannuncio di cui all'art. 38, comma 1, C.G.S. atteso che per costante giurisprudenza di questa Corte l'omesso preannuncio non inficia il reclamo che venga presentato nei termini e con le modalità di cui all'art. 38, comma 2, così come anche richiamato dall'art. 33, comma 5.

Nel merito, il ricorso merita di essere accolto.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 C.G.S. la società è ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano impedito la regolare effettuazione di una gara. Nella specie, la A.S. Caira Femminile è stata ritenuta per la inagibilità del campo di gara conseguente al sollevamento di parte del manto erboso sintetico.

La pronuncia del Giudice Sportivo non è condivisibile per due ordini di motivi: a) il sollevamento del manto erboso sintetico è ragionevolmente attribuibile all'eccezionalità delle avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito l'area nella quale era situato il campo di gara (vento superiore ai 100 km/h, come dichiarato dallo stesso Sindaco del Comune di San Pietro Infine) e non sussistono prove tecniche contrarie che dimostrino la negligenza della società ricorrente nella manutenzione dell'impianto; b) lo stesso referto arbitrale, oltre ad attestare il sollevamento parziale del manto erboso sintetico, dà atto della presenza di "continuo e forte vento che rendeva impossibile le riprese del gioco con il pallone fermo", per cui la gara non avrebbe comunque potuto essere disputata.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, ultima parte C.G.S., ricorrendo circostanze di carattere eccezionale, questa Corte può disporre l'effettuazione della gara non disputata.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Caira di Cassino (Frosinone), annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, dispone la ripetizione della gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 6 marzo 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete